

The background of the slide is white with a pattern of scattered, colorful numbers and symbols in various sizes and colors (blue, orange, purple, yellow).

**DOT
COM**

I RISVOLTI DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA SUI SINDACI – REVISORI

Dottorssa Barbara Negro

Revisore Legale e commercialista

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

AGENDA – I RISVOLTI DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA SUI SINDACI – REVISORI

- Codice della Crisi e le indicazioni del documento del CNDCEC per i Sindaci – Revisori ;
- Vigilanza degli adeguati assetti organizzativi;
- Poteri dell’organo di controllo e del revisore e le procedure di allerta; ;
- Continuità aziendale – ISA ITALIA 570;
- Indicatori della Crisi: composizione e calcoli;
- Impatto della crisi sulle verifiche periodiche (SA Italia 250 B) ed esempi pratici

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali ed excursus normativo

- D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati integrato e modificato dal Dlgs 135/16 in attuazione della direttiva 2014/56/UE
- Nuovo Codice Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Dlgs n. 14, 12 gennaio 2019)
- D.L. n. 32/2019, convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 –SBLOCCA CANTIERI – **Nano imprese definizione quantitativa**
- Emendamento al Decreto Milleproroghe 2020 – L. 28.02.2020 n. 8 (di conversione D.L. 30.12.2019, n. 162, G.U. n. 51 del 29.02.2020)
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) -> **Codice Crisi Impresa differimento Indici di allerta**
- Art.106 Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) – > Differimento a 180 gg dell'assemblea – **sino al 28 giugno 2020**

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali ed excursus normativo sul Codice della Crisi d’impresa

- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 – Decreto Liquidità - Codice Crisi Impresa differimento Indici di allerta
- Modifica all’art. 51 – bis del Decreto Rilancio DL n. 34 del 19 maggio 2020 (conversione in Legge in G.U. n. 180 del 2020) che rinvia l’obbligo della nomina del revisore legale con l’approvazione dei bilanci al 31.12.2021



La nomina del revisore legale dal bilancio al 31.12.2022 e mandato triennale 2022-2024.

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali ed excursus normativo sul Codice della Crisi d’impresa

- Modifica all’art. 51 – bis del Decreto Rilancio DL n. 34 del 19 maggio 2020 (conversione in Legge in G.U. n. 180 del 17 luglio 2020) recante «Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» di cui D.Lgs n. 14 del 12/01/2019



*Al fine di contenere gli effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 sulle attività di impresa, all’art. 379, comma 3, del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, **le parole «bilanci relativi all’esercizio 2019» è stata sostituita con «bilanci relativi all’esercizio 2021»***

KIT DEL REVISORE ED AGGIORNAMENTI SOTTO COVID 19

- Codice civile e OIC
- Principi di revisione ISA Italia e aggiornamento del 3 Agosto 2020 (determina 153936)
- Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio Sindacale nelle imprese di minori:
 - Indipendenza, scetticismo professionale e professionalità
 - Approccio al rischio
 - Adeguatezza e completezza della documentazione probativa a supporto delle asserzioni di bilancio
- La revisione legale nelle nano-imprese - Riflessi e strumenti operativi

Principi generali e responsabilità

Serie 200-299

ISA ITALIA 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250B, 260, 265

La valutazione dei rischi e le risposte ai rischi identificati e valutati

Serie 300-499

ISA ITALIA 300, 315, 320, 330, 402, 450

Elementi Probativi

Serie 500-599

ISA ITALIA 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580

L'utilizzo del lavoro di altri soggetti

Serie 600-699

ISA ITALIA 600, 610, 620

Le conclusioni e la relazione di revisione sul bilancio

Serie 700-799

ISA ITALIA 700, 701, 705, 706, 710, 720, 720 B

Con la determina del 3 agosto 2020 nr 153.936, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Assirevi e INRL, in collaborazione con Consob e MEF, hanno adottato 22 nuovi principi di revisione internazionali ISA in vigore a partire dai bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2020

KIT DEL REVISORE ED AGGIORNAMENTI SOTTO COVID 19

- Approccio Metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC aprile 2018)
- Carte di lavoro (CNDCEC aprile 2018)
- Manuale delle procedure di controllo qualità per il sindaco – revisore (CNDCEC aprile 2018)
- Crisi d'impresa: gli indici d'allerta (CNDCEC ottobre 2019)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali – operativi sulla revisione – sintesi

- La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi (CNDCEC gennaio 2020)
- Assirevi Doc. n. 234 «Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle SRL»
- Sindaci e revisori legali: La Nuova Disciplina degli Incarichi a seguito delle Modifiche dell'art. 379 del Codice della Crisi – CNDCEC – FNC del 15 ottobre 2020

LIMITI PER NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

1. Società per azioni: tutte + Collegio Sindacale
2. Società a responsabilità limitata (art 2477 codice civile modificato dal Codice della Crisi d'Impresa) anche le società cooperative:
 - a) Redazione del bilancio consolidato
 - b) Controlla una società obbligata alla revisione legale
 - c) Superamento di 1 solo parametro per 2 anni consecutivi (cosiddette Nano imprese):
 - Attivo Stato Patrimoniale superiore o uguale a 4 milioni di € o
 - Ricavi di Vendita superiori o uguali a 4 milioni di € o
 - Dipendenti superiori o uguali a 20 unità (***)



(*) Il Decreto RILANCIO rinvia la nomina del revisore dal bilancio al 31.12. 2022.**

KIT DEL REVISORE ED AGGIORNAMENTI SOTTO COVID 19

- Decreto legge LIQUIDITA' (DL 23/2020):
 - Art 5: Differimento del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al DL 12/01/2019 nr. 14 al 1 settembre 2021
 - Art 6: Non si applicano le disposizioni agli articoli 2446 e 2482-bis (riduzione del capitale per perdite), 2447 e 2482-ter (riduzione del capitale sotto limite legale) e 2484 (cause di scioglimento) del codice civile
 - Art. 7: Possibilità di deroga alla continuità aziendale
 - Art 8: Non si applica la postergazione dei finanziamenti soci (art. 2467 e 2497 c.c.) sull'esercizio 2020
- Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019
- «Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore” emesso da CNDCEC e FNC (12 maggio 2020);
- Decreto Agosto (110/2020): rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
- DL 104/2020 facoltà di non imputare gli ammortamenti civilistici
- Pubblicazione (in consultazione) nuove norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate

PERCHE' IL CODICE DELLA CRISI HA DEI RISVOLTI NEI CONFRONTI DEL REVISORE?

- Per la finalità del Codice stesso della Crisi d'impresa che si pone come obiettivo di anticipare ed evitare la crisi -> e pur essendo una norma fallimentare pone il Revisore come controllore e accompagnatore dell'impresa;
- Attribuisce un ruolo importante e strategico al Revisore come guida e presidio per le imprese per evitare il rischio di fallimento;
- Inserisce il Revisore in un auspicabile circolo virtuoso in cui l'azienda presidiata dai propri amministratori e da un sistema organizzativo adeguato viene controllata dal Revisore e l'azienda incrementa il proprio presidio dei controlli interni ed esterni con la finalità che la stessa dovrebbe evitare il fallimento ed è indotta ad implementare un sistema di presidio e di controllo di gestione.

**PERCHE' IL CODICE DELLA CRISI HA DEI RISVOLTI NEI
CONFRONTI DEL REVISORE?**

**RUOLO DECISIVO E MAGGIORE RESPONSABILITA'
DEL REVISORE**

PERCHE' IL CODICE DELLA CRISI HA DEI RISVOLTI NEI CONFRONTI DEL REVISORE?

**IL REVISORE E' DOTATO DI NUOVI E PENETRANTI POTERI DI
SEGNALAZIONE TEMPESTIVA in primis ALL'ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE e in caso di insuccesso ALL'OCRI (organo di
composizione della crisi d'impresa)**

PERCHE' IL CODICE DELLA CRISI HA DEI RISVOLTI NEI CONFRONTI DEL REVISORE?

Nell'ambito del Codice della Crisi:

- Il Revisore ha un ruolo di responsabilità al fine di indirizzare l'impresa verso un **percorso virtuoso** volto ad individuare, con anticipo, **soluzioni alternative** alla LIQUIDAZIONE O AL FALLIMENTO e preservare la **CONTINUITA' AZIENDALE** dell'impresa;
- Il Revisore deve **verificare gli adeguati assetti organizzativi** della struttura dell'impresa ed esprimere un giudizio sugli stessi;
- Sotto Covid 19, il Revisore ha ed avrebbe potuto dare un **VALORE AGGIUNTO** quale **apporto costruttivo di presidio e controllo** sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e gestionale dell'impresa.

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE NELLE IMPRESE CON IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Analisi degli assetti organizzativi

Pianificazione e identificazione del rischio

Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT	Valutazione dell'affidabilità del controllo interno	Identificare i rischi di frode e livelli di rischio	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
--	-------------------------------------	--	--	--	--	---

Composizione del team di revisione

Strategie di valutazione dei rischi

Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento		Comprensione dei flussi aziendali	Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare	
Effettuazione dei IT test	Analisi delle procedure aziendali	Effettuazione dei walkthrough test		Strategia di

Verifica degli indici di allerta nell'ambito delle verifiche periodiche a

Effettuazione dei test

Test di dettaglio	Test di controllo	Test sulle J
-------------------	-------------------	--------------

Relazione

Riesame delle carte	Emissione relazione di revisione	Lettera dei suggerimenti	Archiviazione della documentazione
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE NELLE NANO IMPRESE

Pianificazione e identificazione del rischio

Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT	Valutazione dell'affidabilità del controllo interno	Identificare i rischi di frode e livelli di rischio	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
--	-------------------------------------	--	--	--	--	---

Strategie di valutazione dei rischi

Composizione del team di revisione						
Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento			Comprensione dei flussi aziendali		Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare	
APPROCCIO SEMPLIFICATO			Effettuazione dei walkthrough test		Strategia di revisione	Piano di revisione

Effettuazione dei test

Test di dettaglio	Test di controllo	Test sulle Journal Entries
-------------------	------------------------------	----------------------------

Relazione

Riesame delle carte	Emissione relazione di revisione	Lettera dei suggerimenti	Archiviazione della documentazione
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Analisi degli assetti organizzativi

Verifica degli indici di alerta nell'ambito delle verifiche periodiche a

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori:

- Acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione di bilancio applicabile

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso consentendo in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE IN SMART WORKING -1

Varie soluzioni nei tempi del COVID 19

Il sindaco / revisore già nel final 2019 e nuovamente per le attività di interim / final 2020 dovrà definire:

- Modalità di trasmissione e accesso alla documentazione (elementi probativi della revisione) – concordate con la società per verificarne la preventiva fattibilità e disponibilità:
 - Riunioni virtuali (Zoom, Skype, Microsoft Teams,...);
 - Documentazione istituzionale: via PEC o il più possibile in remoto degli elementi informativi e documentali ad esempio via PEC (con allegati semplici o documenti firmati digitalmente in formato .p7m) o documenti firmati digitalmente

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE IN SMART WORKING -2

Cenni – Sotto Covid 19

- Documentazione a supporto della documentazione probativa: mediante condivisione di cartelle su porzioni di server con (con user / password) – Ad esempio:
 - Repository di consultazione del sistema di contabilità generale e moduli finanziari e di contabilità di magazzino: bilancio d’esercizio, bilanci di verifica, libro giornale, mastri conti, partitari, scritture contabili, fatture, DDT, ...
 - Una postazione di consultazione per il revisore (massima trasparenza organo di controllo e azienda revisionata)
 - Condivisione di varie mail «zippata» (Sconsigliata): invio varie mail contenenti ciascuna la diversa documentazione probativa richiesta
 - Invio di plichi cartacei (sconsigliato)

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE IN SMART WORKING -3

Cenni – sotto Covid 19

- Nelle carte di lavoro, gli approcci adottati per la raccolta di documentazione e delle informazioni occorre dare adeguata informativa in merito all'adozione di determinate modalità rispetto ad altre non adottate
- Primo anno di revisione in caso di incarichi di nano imprese più complesso o incarichi di revisione per la prima volta da gestire in smart working;

RAPPORTI TRA ORGANI DI CONTROLLO

Prima della chiusura delle operazioni di bilancio e della emissione della relazione di revisione, avviene il consueto scambio di informazioni tra organi di controllo (se presenti sindaco o collegio sindacale e revisore) oggi anche possibile in modalità in smart working.

Art. 2409-septies. (Scambio di informazioni)

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

E' un momento molto importante nel processo di controllo e rappresenta un confronto costruttivo finalizzato ad emettere un giudizio sul bilancio attraverso una condivisa strategia.




**DOT
COM**

VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI



VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

ASSETTO ORGANIZZATIVO:

È costituito dalla struttura (distribuzione dei compiti e delle mansioni) e dai sistemi operativi che guidano il comportamento delle persone che fanno parte di una organizzazione

Le variabili che entrano in gioco nella definizione dell'assetto organizzativo sono:

- **Struttura**: criteri di divisione tecnica e professionale del lavoro
- **Meccanismi operativi**: processi che fanno funzionare l'organizzazione producendo stimoli al comportamento
- **Potere**: capacità di influenzare i comportamenti nelle relazioni gerarchiche ed orizzontali

VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'organo di controllo verifica se l'assetto organizzativo è in grado di:

1. Individuare in maniera chiara e precisa le **funzioni, i compiti e le responsabilità**
2. Garantire che l'attività decisionale e direttiva della Società sia effettivamente esercitata dai soggetti ai quali sono **attribuiti i relativi poteri**
3. Prevedere ed applicare procedure volte ad assicurare la presenza di **personale competente** a svolgere le funzioni ad esso assegnate
4. Mantenere costante **l'aggiornamento delle direttive e delle procedure aziendali** e la loro diffusione tra il personale dipendente
5. Mantenere un adeguato sistema di **Information Technology**
6. Mantenere integro il **patrimonio aziendale**

VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Secondo le norme di comportamento delle società quotate (documento CNDCEC 28 Febbraio 2018) per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Analisi:

- **Deleghe**
- **Organigramma**
- **Mansionari**
- **Procedure aziendali** (scritte o non)
- **Controlli interni ed esterni** (controllo di gestione, Odv, 231/01, SOX ma anche controlli del consulente fiscale)


VIGILANZA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI – ARTICOLO 2

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086c.c.,  ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

L'imprenditore, che operi informa societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

ORGANI DI CONTROLLO NELLE SPA



IL COINVOLGIMENTO DEL REVISORE NELLE PROCEDURE DI ALLERTA - CHI SCEGLIERE

COSTI E OPPORTUNITA' A CONFRONTO (ART. 2477 C.C.):

**CONTROLLO
CONTABILE**


VIGILANZA

INDIVIDUALE REVISORE UNICO

SINDACO UNICO

COLLEGIALE SOCIETA' DI
REVISIONE

COLLEGIO SINDACALE



POTERI E DOVERI PER SINDACI E REVISORI

Gli organi di controllo, alla luce della riforma sulla crisi d'impresa dettata dal D.Lgs. 14/2019, assumono nuovi e gravosi obblighi finalizzati ad individuare sintomi di crisi:

- i sindaci hanno la possibilità (dovere) di denunciare al tribunale competente eventuali gravi irregolarità degli amministratori (dal SETTEMBRE 2021);
- sia l'organo di controllo che il revisore saranno chiamati a valutare, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato e segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi (dal SETTEMBRE 2021);
- detti organi devono attivare le procedure di allerta, in primo luogo nei confronti del Cda ed in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ocri. La mancata di attivazione della procedura potrà evidentemente originare specifiche responsabilità, civili e penali sull'organo di controllo e sul revisore;
- l'organo di controllo può, al verificarsi dei relativi presupposti, chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale della società.

Art. 14, co. 1 e 2, CCII	Obblighi di segnalazione dei fondati indizi di crisi al CdA e successivamente (in caso di inerzia degli amministratori) all'Ocri.
Art. 14, co. 3, CCII	La comunicazione tempestiva dell'Oicri costituisce causa di esonero delle responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall'organo amministrativo dopo la segnalazione dell'Ocri.
Art. 14, co. 4, CCII	Ricevono dalle banche ed altri intermediari finanziari le comunicazioni che essi fanno alle società in merito alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti (solo i sindaci).
Art. 2477 c.c.	Possono denunciare gli amministratori delle Srl al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. (solo i sindaci, già dal 16.3.2019).
Art. 37, co. 2, CCII	Possono proporre autonomamente domanda di liquidazione giudiziale delle società (solo i sindaci).

The background of the slide is white with a pattern of scattered, colorful numbers (0-9) and mathematical symbols (plus, minus, multiplication, division, percent, hash) in various colors like blue, orange, purple, and yellow. At the top center, there is a large orange vertical bar.

**DOT
COM**

POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE E LE PROCEDURE DI ALLERTA

OPEN Dot Com Spa


Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

IL COINVOLGIMENTO DEL REVISORE NELLE PROCEDURE DI ALLERTA - D.Lgs 14/2019 Art. 14


Gli organi di controllo societari, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:
 - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
 - se sussiste l'equilibrio economico finanziario e
 - quale è il prevedibile andamento della gestione
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



Sequenza dei quattro stadi che conducono alla crisi



ALCUNE CONSIDERAZIONI

Definire non attendibile o non disponibile il DSCR nelle nano imprese è accettabile.

Definire non attendibile o non disponibile il DSCR nelle società medie (o con un fatturato di superiore a 10 milioni) come si riflette sull'adeguatezza del sistema organizzativo e contabile?



**DOT
COM**

CONTINUITA' AZIENDALE SUL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Riferimenti normativi:

- *Bozza per la consultazione OIC documento interpretativo n. 8 legge 17/07/2020 n. 77 «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio al 31.12.2020 sino al 30/11/2020 in consultazione.*
- **Decreto Liquidità**
- L'ISA Italia 570, definizione di going concern
- L'art.14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: “f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”.

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto:

- il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa;
- il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

- *Bozza per la consultazione OIC documento interpretativo n. 8 legge 17/07/2020 n. 77 «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio al 31.12.2020 sino al 30/11/2020 in consultazione.*

In particolare vi è una proposta rinnovata ed in continuità rispetto al 2019 di sterilizzazione sui bilanci in chiusura al 31.12.2020 del tema di continuità aziendale.

Estratto dalla Bozza in consultazione

MODALITA' DI APPLICAZIONE 8.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Può inoltre avvalersi della deroga qualora – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Il “**Decreto liquidità**” ha di fatto sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale, le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell'emergenza COVID-19. Nessuna esenzione è stata, invece, prevista in termini di informativa di bilancio. Particolare attenzione va, dunque, posta agli eventi e circostanze che, al di là dei fatti successivi, possano determinare la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell'esercizio.

In particolare, nell'esecuzione delle procedure di revisione, il sindaco-revisore ha dovuto far riferimento alle indicazioni contenute nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 ponderandole opportunamente con l'effetto neutralizzante prodotto dal “Decreto liquidità” (art. 7, DL 23/2020) sulla verifica della continuità aziendale.

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

La conseguenza immediata di tale disposizione del Decreto Liquidità consiste nel cristallizzare la situazione relativa alla continuità aziendale esistente alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio, 31 dicembre 2019), al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall'epidemia; con ciò consentendo alle imprese che prima dell'emersione della crisi sanitaria non presentavano situazioni tali da far presumere la cessazione dell'attività, di non vedersi negata tale prospettiva a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria.

→ il legislatore ha voluto evitare danni potenzialmente ancora maggiori del COVID: la perdita dello «status» del going concern avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tenuta dell'impresa da parte di banche, clienti chiave, fornitori...

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Il sindaco-revisore dovrà sulle chiusure di bilancio del 2020 svolgere con particolare attenzione le procedure previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, in quanto, in base al contenuto dell'art. 7 del DL 23/2020, la presenza del presupposto della continuità aziendale ante "coronavirus" consentirà di presumere la sussistenza di tale condizione anche per i bilanci relativi all'esercizio 2020 (e infra annuali), con evidenti impatti sui criteri di valutazione adottati per l'attribuzione di valore alle poste di bilancio.

A tal fine, il sindaco-revisore potrà utilizzare gli indicatori riportati nel suddetto principio di revisione quale utile riferimento:

- a) per verificare che alla data di chiusura dell'esercizio esistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;
- b) per individuare e controllare le informazioni riportate nella nota integrativa in relazione all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Il sindaco-revisore deve applicare il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, il quale richiede di:

- acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
- giungere ad una conclusione circa l'esistenza di un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- formulare la relazione di revisione in conformità al citato principio internazionale di revisione (ISA Italia).

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Definizione:

capacità dell'impresa di continuare la sua attività secondo le regole del normale funzionamento

Responsabilità:

Primaria: Amministratori

Supervisione: Sindaci e Revisori (disgiunta)

Periodo:

12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio

EFFETTO COVID: DEROGA 2019 – e 2020

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Attività da svolgere – da parte del revisore:

1. Durante lo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio (ISA Italia 315) il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento
2. Verificare la valutazione della Direzione sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento. Se la valutazione della Direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare al operare alla data di riferimento è riferita ad un periodo inferiore a 12 mesi il revisore deve richiedere alla Direzione di estendere la valutazione.
3. Indagare sugli eventi successivi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Indicatori finanziari:

- **Situazione di deficit patrimoniale o CCN negativo**
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure una eccessiva **dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine;**
- **Indizi di cessazione del sostegno da parte dei creditori**
- **Bilanci storici o prospettici che mostrano Flussi di cassa negativi**
- Indicatori economici e finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- **Incapacità di pagare i debiti alla scadenza**
- **Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti**
-

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Indicatori gestionali:

- Intenzione della Direzione di liquidare o cessare l'attività
- Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- Difficoltà con il personale
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti
- Comparsa di concorrenti di grandi successo
-

CONTINUITA' AZIENDALE PER IL BILANCIO 2020 (ISA ITALIA 570)

Altri indicatori:

- **Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali**
- Procedimenti legali che in caso di soccombenza possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte
- Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche di governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa
- Eventi catastrofici contro i quali non vi è stata stipulata una polizza assicurativa o con massimali insufficienti
- Pandemia Covid 19 ...

PROGRAMMA DI LAVORO

Analisi dei piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa

Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare l'eventuale presenza di una incertezza significativa in relazione alla continuità aziendale

Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati in relazione alla fattibilità dei piani della direzione

Verificare se si sono verificati ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione

Richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri

Discussione con la direzione in merito ai cash flow, alla redditività e ad altri dati previsionali pertinenti

Discussione con la direzione in merito agli ultimi bilanci intermedi disponibili

Analisi delle caratteristiche dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

Analisi dei verbali e delle bozze dei verbali non ancora allibrati delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti ad indicatori di difficoltà finanziaria

Verifica attraverso i legali dell'impresa della eventuale esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari

Analisi dell'effettiva esecutività di eventuali accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi

Analisi degli eventi successivi che potrebbero impattare sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento

The background of the slide is filled with various mathematical symbols and numbers in different colors (blue, orange, purple, yellow) and sizes, scattered across the page. A large orange vertical bar is positioned in the upper center, containing the text 'DOT COM' in white.

**DOT
COM**

INDICATORI DELLA CRISI – COMPOSIZIONE E CALCOLI

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – GLI INDICATORI EX ART. 13 D.LGS. 14/2019 – NON ANCORA OBBLIGO DI LEGGE

- Complesso sistema dell'allerta finalizzato alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa
- Obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo
- Obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore
- Ruolo preventivo di primo piano svolto dagli indicatori: essi pongono in evidenza la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale dell'impresa
- Analisi degli indici suddivisa in 3 fasi

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – GLI INDICATORI EX ART. 13 D.LGS. 14/2019 . NON ANCORA OBBLIGO DI LEGGE

FASE 1

- **Patrimonio netto > 0**
- In presenza di patrimonio netto negativo, ricorre l'immediato obbligo di segnalazione
- In presenza di un patrimonio netto positivo, si passa alla fase 2

CONFRONTO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – GLI INDICATORI EX ART. 13 D.LGS. 14/2019 . NON ANCORA OBBLIGO DI LEGGE

FASE 2

- **DSCR > 1**

DSCR= (giacenze iniziali di cassa + flusso della gestione operativa) / Uscite per imborso di debiti finanziari (vs banche e altri finanziatori → solo quota capitale)

Se il **DSCR** risulta correttamente > 1, l'impresa risulta «immune» da indizi di potenziali crisi

In caso di DSCR non facilmente calcolabile o ritenuto comunque inaffidabile, lo si sostituisce con gli indici della **fase 3**

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – GLI INDICATORI EX ART. 13 D.LGS. 14/2019 . NON ANCORA OBBLIGO DI LEGGE

FASE 3

- Oneri finanziari / ricavi
- Patrimonio netto / Debiti totali
- Attività a breve termine / Passività a breve termine
- Cash flow / Totale attivo
- Debiti tributari e previdenziali / Totale attivo

DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

Preliminarmente va ricordato che l'utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

1° approccio.

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

1. al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale e interesse contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
2. al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

2° approccio.

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

1. i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f) ovvero debiti fiscali o contributivi e debiti vs fornitori con ritardi nel pagamento;
2. le disponibilità liquide iniziali;
3. le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono *'anticipabili'*.

DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi o può essere ampliata alla durata residua dell'esercizio se maggiore di 6 mesi (numeratore e denominatore devono essere confrontabili). Esso è costituito da:

1. pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
2. debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
3. debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

La scelta dei due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

GLI INDICATORI

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMMINGROSSOe DETTAUTOVEICOLI(G46) COMMINGROSSO(D)DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI/RICAVI%	SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI%	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE)%	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO)/ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Indicatore	Area gestionale	Verso atteso (positivo / negativo)	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	negativo	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	positivo	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberate sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' A BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	positivo	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITA'	positivo	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	negativo	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D. 13) esigibili entro e	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

- **ONERI FINANZIARI / RICAVI *100:**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO

- **PAT. NETTO / DEBITI TOTALI *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO

- **LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (attività a breve termine / passività a breve termine) * 100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO

- **CASH FLOW /ATTIVO *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO

- **INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO / ATTIVO *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – GLI INDICATORI EX ART. 13 D.LGS. 14/2019 . NON ANCORA OBBLIGO DI LEGGE

FASE 3

Altri indicatori:

- Ritardi di oltre 60 gg nei pagamenti di retribuzioni per almeno il 50% del totale retribuzioni dovute;
- Ritardi di oltre 120 gg nei pagamenti di fornitori per un ammontare superiore al totale dei debiti non scaduti;
- Assenza delle prospettive di continuità aziendale per cause diverse, ad esempio ex ISA Italia 570 - Continuità aziendale (Par. A3 - Indicatori finanziari e gestionali)



**DOT
COM**

**IMPATTO DELLA CRISI SULLE VERIFICHE
PERIODICHE (SA ITALIA 250 B) ED
ESEMPI PRATICI**

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b)

SA ITALIA 250 B

Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale

- Introduzione
- Regole
 - Pianificazione delle verifiche periodiche
 - Decorrenza delle verifiche periodiche
 - Contenuto delle verifiche periodiche
 - Risultati delle verifiche periodiche
 - Documentazione delle verifiche periodiche
- Linee guida e altro materiale esplicativo

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b)

- L'obiettivo, richiesto dal D.Lgs n. 39 del 2010 art. 14, comma 1, lett. b, è di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- Il Codice Civile stabilisce la responsabilità degli amministratori per la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- La regolare tenuta della contabilità sociale comporta il rispetto delle disposizioni normative civilistiche e fiscali in riferimento a:
 - modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili
 - redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori
 - rilevazione degli adempimenti fiscali e trimestrali

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b)

Contenuti della verifica periodica:

- acquisire **informazioni su libri obbligatori** di normativa civilistica, fiscale, previdenziale e per eventuali leggi speciali
- assicurare il tempestivo **aggiornamento** e regolare **vidimazione e bollatura dei libri obbligatori**
- assicurare **l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali** rilevanti per l'osservanza della regolare tenuta della contabilità attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni
- verifica della corretta redazione del bilancio e dell'informativa finanziaria e **dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile**
- verificare la sistemazione da parte della Direzione di **carenze** o errori riscontrati nella precedente verifica periodica



NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b)

Il Revisore deve documentare:

- a) la frequenza pianificata delle verifiche periodiche
- b) le procedure svolte in ciascuna verifica periodica
- c) i risultati di ciascuna verifica periodica

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b)

- **Risultati della verifica:**

- carenze o non nelle procedure adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale
- non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento
- inclusione o meno di errori nelle scritture contabili

La documentazione delle verifiche periodiche deve essere distintamente individuabile rispetto a quella relativa all'attività di revisione contabile di bilancio.

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b) – NUOVA VESTE

Contenuti della verifica periodica:

- acquisire **informazioni su libri obbligatori** di normativa **civilistica, fiscale, previdenziale** e per eventuali leggi speciali
- assicurare il tempestivo **aggiornamento** e regolare **vidimazione** e **bollatura dei libri obbligatori**
- assicura l'**osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali** rilevanti per l'osservanza della regolare tenuta della contabilità **attraverso** della documentazione pertinente e delle relative **registrazioni**
- verificare la sistemazione da parte della Direzione di **carenze o errori** riscontrati nella precedente verifica periodica
- verifica della corretta redazione del bilancio e dell'informativa finanziaria e **dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile**  **già compliant Codice della Crisi**


AS IS –
Sa Italia
250 B

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250 b) – NUOVA VESTE

Contenuti della verifica periodica:

AS IS –
Sa Italia
250 B

verifica della corretta redazione del bilancio e dell'informativa finanziaria e **dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile**



- verifica degli **indici di allerta** e dei flussi di tesoreria periodici → **NUOVO Codice della Crisi**

NUOVO RUOLO SULLE VERIFICHE PERIODICHE - un esempio già utilizzato

Liquidazione IVA

Società: XXXXXXXX s.r.l.

Mese	Importo			Versamento				Ref.	Scadenza
	Debito	Credito	Saldo	Dovuto	Effettuato	Compensato	Delta		
Posizione al 31/12/2019				0,00			0,00	130.00	16/01/2020
01/2020			0,00	0,00			0,00	130.01	17/02/2020
02/2020			0,00	0,00			0,00	130.02	16/04/2020 → Per tutti i contribuenti i versamenti scaduti il 16/03 sono differiti al 16/04 16/09/2020 → La sospensione dei versamenti di cui al DL 18/2020 spetta ai soggetti con ricavi/compensi fino a € 2 milioni nonché, a prescindere dai ricavi, ai soggetti che svolgono attività c.d. "maggiormente esposte" (imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio, ecc.)
03/2020			0,00	0,00			0,00	130.03	16/04/2020 16/09/2020 → Soggetti con proroga DL 23/2020: sono i contribuenti il cui fatturato di marzo/aprile 2020 si è ridotto almeno del 33% rispetto a marzo/aprile 2019 (almeno del 50% per soggetti con ricavi 2019 superiori a € 50.000.000)
as M/C n. XXX "XXX" al 31/03/2020			0,00				0,00		

ULTERIORI CONTROLLI VERIFICHE PERIODICHE

Società:	XXXXXXXXX s.r.l.											
	31/12/2020	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
Posizione Finanziaria Netta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Conto corrente</i>												
<i>Indebitamento</i>												
<i>Carte di credito</i>												
<i>Cassa</i>												
Crediti verso clienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui a scadere</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 180 giorni</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 360 giorni</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 2 anni</i>												
<i>di cui scaduti superiori a 2 anni</i>												
Debiti verso fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui a scadere</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 180 giorni</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 360 giorni</i>												
<i>di cui scaduti inferiori a 2 anni</i>												
<i>di cui scaduti superiori a 2 anni</i>												
Tributari e previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acconti e crediti tributari</i>												
<i>Imposte anticipate</i>												
<i>Imposte differite</i>												
<i>Debiti tributari</i>												
<i>Debiti previdenziali</i>												
<i>Debiti trib e prev. Rateizzati</i>												
<i>Debiti trib e prev. Scaduti</i>												
Fatturato												
Costi operativi												



Indicatori della crisi: SETTORE

Estrazione, Manifattura, produzione energia/gas

	31/08/2020	31/08/2019	Target	
	Effettivo	Effettivo	Segno	Valore
Sostenibilità oneri finanziari	0,9%	1,4%	<	3,0%
Adeguatezza patrimoniale	54,5%	55,1%	>	7,6%
Indice di liquidità	249,9%	218,1%	>	93,7%
Ritorno dell'attivo liquido	7,6%	4,6%	>	0,5%
Indebitamento previdenziale e tributario	0,6%	0,9%	<	4,9%

Sostenibilità oneri finanziari	31/08/2020	%	31/08/2019	%
--------------------------------	------------	---	------------	---

ONERI FINANZIARI

FATTURATO

---	180	0,9%	260	1,4%
---	21.000		18.990	

Adeguatezza patrimoniale	31/08/2020	%	31/08/2019	%
--------------------------	------------	---	------------	---

PATRIMONIO NETTO - DIVIDENDI DELIBERATI

DEBITI TOTALI

---	5.680	54,5%	4.960	55,1%
---	10.425		8.998	

Indice di liquidità	31/08/2020	%	31/08/2019	%
---------------------	------------	---	------------	---

TOTALE ATTIVITA' A BREVE

TOTALE PASSIVITA' A BREVE

---	16.000	249,9%	15.000	218,1%
---	6.403		6.876	

Ritorno dell'attivo liquido	31/08/2020	%	31/08/2019	%
-----------------------------	------------	---	------------	---

CASH FLOW

TOTALE ATTIVO

---	1.367	7,6%	742	4,6%
---	18.000		16.000	

Indebitamento previdenziale e tributario	31/08/2020	%	31/08/2019	%
--	------------	---	------------	---

DEBITI TRIBUTARI + DEBITI PREVIDENZIALI

TOTALE ATTIVO

---	106	0,6%	140	0,9%
---	18.000		16.000	



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi al software PSR: psr@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili